



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta

**(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta,
OSITC)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Ai gasdotti costruiti per una pressione d'esercizio massima fino a 5 bar si applicano soltanto gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a nonché l'allegato 1.

Titolo prima dell'art. 35

Sezione 7: Sorveglianza e protezione dalle cyberminacce

Inserire prima del titolo della sezione 8

Art. 39a Protezione dalle cyberminacce

¹ Gli esercenti adottano misure volte a proteggere adeguatamente dalle cyberminacce i loro impianti di trasporto in condotta.

² Elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza. A tal fine consultano l'UFE, i Cantoni e learchie interessate.

³ Pubblicano le direttive su un sito Internet liberamente accessibile. Tali direttive possono essere consultate gratuitamente.

¹ RS 746.12

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr